

SCHEDA INCENTIVO

Esonero contributivo per l'assunzione di DONNE

Aggiornamento a gennaio 2023

A cura di

Anpal Servizi – Area Emilia-Romagna

Direzione Territori

ESONERO CONTRIBUTIVO ASSUNZIONE DONNE

| | |
|-------------------------|---|
| DATI GENERALI | <p>INCENTIVI STRUTTURALE (ORDINARIO) e NON STRUTTURALE (SPERIMENTALE) (Rispetto alla misura sperimentale 2021-2022-2023, per il periodo da Luglio 2022 occorre attendere una nuova autorizzazione UE)*</p> <p>Sgravio contributivo per l'assunzione con contratto a termine o a tempo indeterminato di donne lavoratrici in condizione di svantaggio (art. 4, commi 8 -11, legge n. 92/2012 - cd. Legge Fornero).</p> <p>Premessa</p> <p>Sono attualmente previste <u>2 misure differenti e alternative</u>:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>“Ordinaria”</u> (strutturale), ai sensi della cd. Legge Fornero (L. 92/2012) _OPERATIVA- <u>“Sperimentale”</u> (non strutturale) per il 2021-22-23, ai sensi della Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) e della Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) _OPERATIVA al momento fino al 30.06.2022* <p>Al riguardo, si specifica che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la Legge Fornero (L. 92/2012) ha previsto in via strutturale la riduzione contributiva del 50% con riferimento alle assunzioni a TI e TD di donne che si trovano in determinate condizioni di svantaggio;- la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, in via sperimentale per contrastare gli effetti della crisi da Covid19, per le sole assunzioni di donne effettuate nel biennio 2021-2022, l'innalzamento di tale riduzione prevedendo l'esonero contributivo nella misura del 100%* nel limite massimo di 6.000 euro annui;- la Legge di Bilancio 2023, al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, ha prorogato per l'anno 2023 la misura “sperimentale” (esonero 100%)* introdotta dalla legge di bilancio 2021, aumentando altresì il limite massimo dell'agevolazione da 6.000 a 8.000 euro annui. <p>L'esonero totale (100%), pertanto, opera quale incremento della riduzione contributiva già prevista dalla legge 92/2012 (esonero ordinario al 50%).</p> <p>Conformità alla normativa</p> <p>Ordinariamente, l'incentivo non è soggetto alla regola del <i>“de minimis”</i>. (*) La misura sperimentale (esonero 100%) è concessa alle condizioni e ai limiti previsti dal c.d. <i>Temporary Framework</i> ed è subordinata ad autorizzazione UE, concessa finora fino al 30.06.2022 (l'incentivo al 100% è quindi riconosciuto al momento per le assunzioni/trasformazioni effettuate fino a tale data). Per il periodo successivo (1° luglio 2022 – 31 dicembre 2023) occorre attendere una nuova autorizzazione UE secondo la disciplina sugli aiuti di Stato. <u>Si precisa che le aziende possono optare per l'esonero al 50% invece che ricorrere al nuovo esonero totale di cui si attende l'autorizzazione UE.</u></p> |
| DATORI DI LAVORO | <p>Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori (quindi, ad esempio, anche gli studi professionali), compresi quelli del settore agricolo ed esclusi i datori domestici.</p> <p>Inoltre, per l'incentivo sperimentale (al 100%) nel 2021-22 erano altresì escluse le imprese del settore finanziario (Ateco 64-65-66), mentre per il 2023 occorre verificare se la UE confermerà tale esclusione e le successive determinazioni Inps.</p> |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>Ulteriori condizioni per la fruizione dell’incentivo</p> <p>Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’art. 31 del D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori (vedi anche art. 1, c. 1175 della L. 296/2007) e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dalla normativa che ha introdotto l’esonero (ad es. l’assunzione deve realizzare un incremento occupazionale netto, come già previsto nella norma originaria nell’art. 4 della L. 92/2012).</p> <p>Riguardo all’esonero totale si deve inoltre rispettare il <i>Temporary Framework</i>. Per ogni ulteriore dettaglio in merito alle condizioni di spettanza, si rinvia alla normativa generale richiamata e alle circolari Inps (per il 2023 sono attese nuove indicazioni dall’Inps).</p> |
| <p>DESTINATARI</p> | <p>Destinatari dell’incentivo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donne con almeno 50 anni di età, ovunque residenti e disoccupate da oltre 12 mesi; • Donne di qualsiasi età, ovunque residenti, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi; • Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell'UE¹ e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi; • Donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere (>25% della media nazionale)² e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. <p>Requisiti del lavoratore per l'accesso all'incentivo</p> <p>Donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 o 24 mesi³. Si specifica che il requisito soggettivo di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento – assunzione o trasformazione – per il quale si intende richiedere il beneficio.</p> |

¹ “[Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l’Italia \(2022-2027\)](#)” approvata dalla Commissione Europea a dicembre 2021 ed in vigore dal 1° gennaio 2022. Nel rispetto delle regole comunitarie, l’Italia ha avuto la possibilità di designare le cosiddette “zone c” in un secondo momento, attraverso un emendamento accolto dalla CE in data 18 marzo 2022, facendovi rientrare le regioni del Centro e Nord Italia (tra cui l’Emilia-Romagna) riconosciute quindi ammissibili agli aiuti di Stato con un’intensità massima inferiore rispetto alle regioni cd. “zone a” (Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

² Annualmente vengono individuati i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media nazionale, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione. Per il 2023 sono stati pubblicati con il Decreto n. 327 del 16.11.2022, a cui si rimanda per i dettagli (vedi sezione “Fonti”).

³ Ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017, un soggetto è privo d’impiego regolarmente retribuito se nel periodo considerato (ultimi 6 o 24 mesi):

- non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi;
- né ha svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata la cui remunerazione, su base annuale, è inferiore ai limiti esenti da imposizione (dal 1° gennaio 2022: 5.500 euro per lavoro autonomo e 8.174 euro per il lavoro parasubordinato).

| | |
|----------------------------------|--|
| CONTRATTI AGEVOLABILI | <p>L'incentivo spetta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le assunzioni a tempo determinato; - le assunzioni a tempo indeterminato; - le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine (sia agevolato che non). <p>L'incentivo spetta anche in caso di part-time, per le assunzioni a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro.</p> <p>Tipologie escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoro domestico; - lavoro occasionale; - lavoro intermittente; - rapporti in apprendistato. |
| MISURA E DURATA INCENTIVO | <p><u>Disciplina ordinaria (Legge 92/2012) - OPERATIVA</u></p> <p>Riduzione pari al 50% dei contributi carico datore e dei contributi e premi dovuti all'INAIL, per una durata massima di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi in caso di assunzione a TD (comprese proroghe del TD); - 18 mesi in caso di assunzione a TI; - Complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione da TD a TI. <p><u>Disciplina sperimentale 2021-22-23 (L. di Bilancio 2021 e 2023) - NON OPERATIVA</u></p> <p>Esonero totale (100%) dei contributi carico datore e dei contributi e premi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 8.000 euro annui (6.000 nel 21-22), per massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 mesi in caso di assunzione a TD (comprese proroghe del TD); - 18 mesi in caso di assunzione a TI; - Complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a TI di TD già agevolato; - 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a TI di TD non agevolato. |
| CUMULABILITÀ | <p>L'incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, a condizione che per gli altri esoneri non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi; ad esempio, per tale motivo, l'esonero non è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile.</p> <p>La suddetta cumulabilità si applica sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivo per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici/lavoratori in congedo <p>sia con riferimento agli incentivi di tipo economico, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - incentivo all'assunzione di disabili (L. 68/1999) - incentivo all'assunzione di percettori NASpl (L. 92/2012). <p>Quanto alla sequenza con cui opera la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, questa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta".</p> <p>Per una trattazione esaustiva della compatibilità si rimanda alla circolare Inps n. 32/2021 (par. 8).</p> |

| | |
|--|--|
| MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA | <p>INPS</p> <p>Per richiedere l'ammissione agli incentivi è necessario presentare domanda online all'INPS attraverso il servizio disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione "Ammissione agli incentivi per l'assunzione".</p> <p>Sotto il profilo operativo, per fruire dell'incentivo il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS il modulo di istanza "92-2012" disponibile all'interno del cassetto previdenziale prima dell'invio della denuncia contributiva dove viene indicata la contribuzione agevolata.</p> <p>Per quanto riguarda l'esonero totale (100%) previsto in via sperimentale per le assunzioni nel 2021-2022-2023, si ricorda che la Commissione Europea ha, ad oggi, autorizzato la sua concedibilità fino al 30 giugno 2022 e che, conseguentemente, l'INPS ha fornito le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali (Msg. n. 3809/2021 e 403/2022) limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 01.01.2021 – 30.06.2022.</p> <p><u>Per quanto attiene il periodo successivo (quindi anche per tutto il 2023) l'incentivo al 100%, pur vigente, non è immediatamente fruibile in quanto occorre attendere una nuova autorizzazione UE e le successive indicazioni Inps.</u></p> <p>Per ogni ulteriore approfondimento in merito, si rinvia alle circolari n. 111 e 139 del 2013 per lo sgravio ordinario (50%) e al messaggio n. 3809 del 2021 per lo sgravio totale (100%).</p> |
| FONTI | <p>Misura ordinaria</p> <p>Legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero), art. 4, commi 8-11</p> <p>Circolare Inps n. 111/2013</p> <p>Messaggio Inps n. 12212/2013</p> <p>Circolare Inps n. 139/2013 (adempimenti datori di lavoro agricoli)</p> <p>Misura sperimentale</p> <p>Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), art. 1, commi 16-19</p> <p>Circolare Inps n. 32 del 22-02-2021</p> <p>Messaggio Inps n. 1421 del 06-04-2021</p> <p>Messaggio Inps n. 3809 del 05-11-2021</p> <p>Messaggio Inps n. 403 del 26-01-2022 (proroga applicabilità fino al 30.06.22)</p> <p>Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), art. 1 comma 297 (proroga al 2023)</p> <p>Decreto MLPS-MEF n. 327 del 16-11-2022 (settori e professioni per il 2023 caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere)</p> <p>REPERTORIO NAZIONALE DEGLI INCENTIVI (ANPAL)</p> |

La presente scheda fornisce un quadro delle principali caratteristiche dell'incentivo all'assunzione, con lo scopo di fornire una prima informativa sulla tipologia di agevolazione all'assunzione riconosciuta ai datori di lavoro per le specifiche categorie di soggetti. Non può in nessun caso essere interpretata come consulenza, invito o raccomandazione, né le informazioni presenti possono costituire alcuna sollecitazione a proposta o ad offerta al pubblico delle misure descritte. Le fonti per la redazione della scheda sono il [Repertorio nazionale degli incentivi](#), a cura di ANPAL, nonché i siti web istituzionali e la normativa di riferimento. Si rinvia a quanto indicato nella sezione Fonti e alla normativa vigente per gli approfondimenti e per tutti i contenuti completi e vincolanti.